

15/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

## Privacy – entrata in vigore del D.Lgs. recante aggiornamento della normativa sui dati personali.

Con nostra circolare Vi avevamo segnalato l'approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di D.Lgs. di aggiornamento della normativa sulla tutela dei dati personali.

Detto decreto è stato approvato in via definitiva il 28 dicembre u.s. (D. Lgs. n. 467/2001) ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002.

Si riassumono, di seguito, i punti principali del provvedimento.

### NOTIFICAZIONE

Viene ristretto l'obbligo di notifica al Garante ai soli casi in cui il trattamento, per le modalità o la natura dei dati trattati, sia suscettibile di recare pregiudizio agli interessati e nei soli casi e con le modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3, della legge 675/96.

L'indicazione del responsabile nell'informativa sarà sostituita dall'indicazione del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da individuare nel soggetto eventualmente designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

Le attuali disposizioni sulla notificazione (sottoscrizione, contenuto, semplificazioni, esclusioni ed esoneri) decadranno a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'art. 33, comma 3 sopra citato.

### INFORMATIVA

Dovrà contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 10 della Legge 675/96, anche nome, denominazione o ragione sociale, domicilio, residenza o sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito web o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

### CASI DI ESCLUSIONE DEL CONSENSO

Il consenso non sarà necessario, tra l'altro, quando il trattamento è necessario:

- per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;
- nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il diritto di opporsi al trattamento o di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, non può essere esercitato nei confronti di dati raccolti da fornitori di servizi di

15/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com



telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento di investigazioni difensive.

#### COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione e la diffusione dei dati sono ammesse:

- qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
- limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.

#### DATI SENSIBILI

Con le modifiche introdotte, tutti i dati sensibili potranno essere oggetto di trattamento, previa autorizzazione del Garante qualora:

- il trattamento sia effettuato da associazioni senza scopo di lucro, anche non riconosciute, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione alle finalità dell'associazione hanno contatti regolari con essa sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
- il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
- il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato. Il Garante prescrive misure e accorgimenti e la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia.

#### ALTRI DATI PARTICOLARI

Viene introdotto un nuovo articolo 24-bis nella legge 675/96 in base al quale il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e da quelli relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale che presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare anche in ragione del particolare impiego di nuove tecnologie, è ammesso nel rispetto di misure e accorgimenti, individuati dal Garante nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento sulla base di un eventuale interpello del titolare, a garanzia dell'interessato.

#### TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL'ESTERO

Dovrà essere previamente notificato al Garante non per i dati sensibili o che riguardino le iscrizioni nel casellario giudiziale ma solo se il trattamento sia suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato nei casi individuati con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

Il trasferimento è comunque consentito quando sia necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato o sia autorizzato dal Garante sulla base di garanzie individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli art. 25, paragrafo 6 e 26, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995.

#### POTERI DEL GARANTE

Al Garante viene attribuita la facoltà di vietare o disporre il blocco dei dati se il trattamento risulta non corretto anche a causa della mancata adozione delle misure necessarie al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

#### OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE

Viene riformulato l'art. 34 della legge 675/96 depenalizzando le sanzioni in caso di mancata notifica includendo però anche il caso di cessazione del trattamento non notificata.

Sarà comminata in tutti i casi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10 a 60 milioni e la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del D.Lgs. 507/99.

#### OMESSA ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA

Viene mantenuta la sanzione penale ma all'autore del reato, all'atto dell'accertamento, è consentito di regolarizzare la propria posizione entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, comunque non superiore a 6 mesi. Nei 60 giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento della prescrizione, l'autore del reato è ammesso al pagamento di una somma pari a 20 milioni. Il pagamento estingue il reato.

Per i procedimenti penali in corso per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza entro il 12 marzo 2002 l'autore del reato può richiedere di essere ammesso alla procedura sopra citata.

#### INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

Viene punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni anche chi non osserva il provvedimento del Garante che vieta o dispone il blocco dei dati se il trattamento risulta non corretto anche a causa della mancata adozione delle misure necessarie al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

#### FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE

Viene introdotta una fattispecie specifica in base alla quale chiunque, nelle notificazioni o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Gli importi dell'art. 39 della legge 675/96 sono aumentati. La sanzione diventa da 5 a 30 milioni (attualmente è da 1 a 6 milioni).

Viene inoltre riscritto il comma 2 dell'art. 39 citato, in base al quale la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 sull'informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 a 18 milioni o, nei casi di trattamenti di dati sensibili o relativi al casellario giudiziale o ad altri dati particolari, da 5 a 30 milioni.

La sanzione può essere aumentata fino al triplo nei casi di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati o quando essa risulti inefficace anche in ragione delle peculiari modalità del fatto o delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione dell'art. 23, comma 2, della legge 675/96 (dati sullo stato di salute) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a 3 milioni.

15/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: [info@fiavetsicilia.com](mailto:info@fiavetsicilia.com) - [www.fiavetsicilia.com](http://www.fiavetsicilia.com)

**NEWS**  
a tutti gli associati

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Viene limitata al 30 giugno 2003 l'efficacia delle disposizioni del comma 1 dell'art. 41 della legge 675/96 che si riferiscono ai dati raccolti prima dell'8 maggio 1997 o il cui trattamento sia iniziato prima di quella data.

#### CODICI DI DEONTOLOGIA

Il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia per i trattamenti:

- effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica;
- necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro;
- per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, o ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
- svolti a fini di informazione commerciale;
- effettuati nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;
- provenienti da archivi, registri elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici;
- effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini.

Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici, che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.

#### MODIFICHE AL D.Lgs. 171/98

In tale capo sono contenute norme relative alle modalità di pagamento alternative alla fatturazione, all'informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata, sulle chiamate di emergenza e sui diritti degli abbonati rispetto agli elenchi telefonici.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni sull'indicazione del responsabile nell'informativa, sull'informativa, sull'informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata e sulle chiamate di emergenza si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.

I provvedimenti attuativi delle disposizioni sui casi di esclusione del consenso individuati dal Garante e sull'individuazione delle misure per il trattamento di altri dati particolari sono adottati entro 120 giorni decorrenti dal 1 ottobre 2002.

In sede di prima applicazione delle disposizioni sui trattamenti effettuati da associazioni senza scopo di lucro, le garanzie previste sono determinate dall'associazione entro il 30 giugno 2002.

Lo scadere del termine non dovrebbe, come già in passato, produrre conseguenze particolari considerato che sarebbe altrimenti paralizzata la totalità dei soggetti (imprese, associazioni, professionisti, privati) che trattano dati sensibili in ragione della loro attività.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Dott. Liborio Smriglio